

COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE: 11303**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 17 Reg.Delib.

Prot. n. 2051

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI NON È APPLICABILE LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013.

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di giugno alle ore 21.00, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. di ordine	Presente	Assente
1 - CAMPETTI FRANCO	P	
2 - CULACCIATI PAOLO	P	
3 - BARDONE UGO	P	
4 - BARDONE MASSIMO	P	
5 - ROLANDI SIMONE	P	
6 - LUMELLI GIUSEPPE	P	
7 - GATTONE AURELIO	P	
8 - PARLANTI MARIA ROSARIA		A
9 - CULLACCIATI LAURA	P	
10 - CULLACCIATI CLAUDIO GIUSEPPE LINO	P	
TOTALE N.	9	1

Partecipa il Segretario Comunale sig. FILIPPONE Dr.ssa Nausica.

Il sig. CAMPETTI FRANCO - SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI NON È APPLICABILE LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **IL SINDACO** illustra la normativa di legge che segue:

- **PREMESSO CHE:**

- l'art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha integralmente riformulato l'art. 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- l'art. 49, comma 4-ter della Legge n. 122/10, in relazione alla previsione contenuta nel citato comma 4-bis, precisa che "le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale";
- in particolare, l'art. 19 della Legge n. 241/1990 ("Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA"), alla luce della suddetta riformulazione, così dispone, al comma 1: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali";
- nei successivi commi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 si aggiunge che (comma 2) "l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente", la quale (comma 3) "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa";
- rimuovendo i dubbi di applicabilità della SCIA all'edilizia, il successivo comma 6-bis precisa che "nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali". Ai sensi del comma 6-ter, "la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104";
- tra le novità recentemente introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 del 09 agosto 2013, è stata ampliata la fattispecie della "ristrutturazione edilizia" (con conseguente variazione del testo dell'articolo 3, comma 1, lett. d e dell'articolo 10, comma 1, lettera c, D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della "sagoma";
- secondo il nuovo articolo 3, comma 1, lett. d D.P.R. 380/2001 sono da considerarsi di ristrutturazione edilizia gli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

- per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
- secondo il nuovo articolo 10, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001 costituiscono interventi subordinati a permesso di costruire, oltre agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”;
- sono eseguibili mediante SCIA gli interventi edilizi elencati dall'articolo 22, commi 1 e 2, DPR 380/2001 e desumibili per esclusione dagli articoli 10 e 6 del DPR medesimo (ristrutturazione edilizia leggera), conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente, nonché le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

- VISTO CHE:

- in sede di conversione del DL 69/2013 nella legge 98/2013 è stata prevista una limitazione all'ambito applicativo della SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;
- in particolare, con l'art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l'art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone, al comma 4, che:
 - All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
 - Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 - Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

- Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

- **CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Val di Nizza è dotato di vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con delibera 26 del 24.08.2012;
- il suddetto P.G.T. individua gli ambiti storici, definiti come "tessuto urbano consolidato" / "nucleo di antica formazione", corrispondenti alle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 e costituiti dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- per tali ambiti il PGT individua specifiche politiche mirate prioritariamente alla tutela e alla salvaguardia dei caratteri di valore storico e testimoniale.

- **RITENUTO CHE:**

- è opportuno confermare le strategie e gli obiettivi di PGT in relazione agli ambiti storici, definiti come "nucleo di antica formazione";
- nell'ottica della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale dei suddetti ambiti, la facoltà consentita dall'art. 23-bis non pare idonea in considerazione della specifica realtà comunale di Val di Nizza;
- per tali motivi, l'Amministrazione comunale intende salvaguardare i suddetti ambiti da possibili interventi di demolizione e ricostruzione, o varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante SCIA, a discapito delle necessarie verifiche e dei provvedimenti in capo agli Uffici comunali a tutela dei valori sopra evidenziati;
- **IL CONSIGLIERE CULLACCIATI** Claudio Giuseppe Lino chiede se cambia qualcosa a livello di costi.
- **IL SINDACO** risponde di no e precisa che l'intervento con D.I.A. (almeno nei nuclei storici) garantisce il controllo ex ante degli Uffici Comunali;

- **VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli articoli 41 e 42 della LR Lombardia 12/2005 e s.m.i.;
- l'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013;
- il D. Lgs. 33/2013;
- l'elaborato grafico "Individuazione degli ambiti territoriali oggetto di esclusione dall'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001", allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

- **ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. n° 267/2000;

- **TUTTO CIÒ PREMESSO**, visto, considerato e ritenuto;

- **CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. *Per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, di individuare*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis D.P.R. 380/2001, quali ambiti oggetto di esclusione dall'applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, le aree evidenziate

nell'elaborato grafico *"Individuazione degli ambiti territoriali oggetto di esclusione dall'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001"*, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, e qui di seguito elencate:

- Tavola n. 1 – Nuclei di Antica Formazione : "Nizza Superiore – Monticelli – Casarasco – Casa Ponte – Rivarolo – Armagni – Casa Schiavo – Monte – Poggio Ferrato – Paravello – La Costa – Molino Cassano Inferiore – Cassano Superiore – Costa Croce – Sant'Albano – Oramala – Mossago.
- 2. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, unitamente ai documenti costituenti parte integrale e sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- 3. **Di dare atto**, infine, che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata e non necessita pertanto del parere di regolarità contabile.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000.



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Campetti Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Filippone Nausica)

F.to Campetti Franco

F.to Filippone Nausica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 02.07.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17.07.2014.

Val di Nizza - 02.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Filippone Nausica)

F.to Filippone Nausica

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Val di Nizza - 02.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Filippone dr. Nausica)

F.to Filippone Nausica

Copia conforme all'originale.

Val di Nizza - 02.07.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Filippone Nausica)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il giorno 12.07.2014 e cioè dopo il decimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Val di Nizza - 12.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Filippone dr. Nausica)

F.to Filippone Nausica

=====

COMUNE DI VAL DI NIZZA
Provincia di Pavia

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 17 IN DATA 27.06.2014.
"INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI NON È APPLICABILE LA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER INTERVENTI DI
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE,
COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DEL D.P.R.
380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013".

PARERI.

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Campetti Geom. Massimo)



